


R.G.L. n. 8423/11

All'udienza del **26/06/2012**, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Roberta Pastore, compaiono l'avv. Rinaldi e l'avv. Ragusa per la parte ricorrente e il procuratore dello Stato Nicola Parri.


Parte ricorrente rinuncia alle domande nei confronti dell'Ambito Scolastico Regionale e dell'Ambito Territoriale di Torino; fa presente che rinuncia alla domanda di progressione in carriera ed insiste per gli scatti.

L.C.S.



Parte convenuta Presidenza del Consiglio dei Ministri accetta la rinuncia relativa alla domanda di risarcimento del danno da mancata attuazione della direttiva comunitaria.

L.C.S.



L'avv. Rinaldi precisa che i conteggi si fermano al febbraio 2012, precisa di aver richiesto le ferie solo per quei contratti stipulati ai sensi dell'art 4 comma 2 ove nei casi in cui le autorità scolastiche hanno dichiarato per iscritto che il posto effettivamente era vacante e ritenendo quindi che la supplenza avrebbe dovuto essere conferita ai sensi del comma 1 e non del comma 2.

Il Giudice invita i procuratori delle parti alla discussione.

I procuratori delle parti discutono la causa e richiamano le conclusioni di rispettivi atti introduttivi.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio nessuno compare. Il giudice pronunzia la presente sentenza ai sensi degli artt. 429, 281 *sexies* c.p.c., allegata al verbale d'udienza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,

premesso che

..... dipendente del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, per brevità, MIUR o Ministero) dall'anno scolastico 2007/2008 in forza di successivi contratti di lavoro a tempo determinato con mansioni di docente, ha convenuto in giudizio il MIUR e il Governo della Repubblica Italiana, chiedendo al tribunale di "accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità delle clausole a positive del termine ai contratti stipulati dal ricorrente e/o il superamento del termine di 36 mesi per effetto di successione di contratti a termine" e conseguentemente:

- ordinare la conversione a tempo determinato del contratto;
- condannare il ministero convenuto al risarcimento del danno subito dalla parte ricorrente per illegittima apposizione del termine di durata rapporto di lavoro, da commisurarsi alle retribuzione globale di fatto maturate dalla data di messa in mora sino all'effettiva ripresa dell'attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato, detratto l'*aliunde perceptum*;
- condannare il convenuto al pagamento della speciale indennità prevista dall'articolo 32 comma 5 l. 183/2010 nella misura massima per ciascuna delle abusive condotte di apposizione del termine;

In subordine, in caso di rigetto delle domande di cui sopra, il ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto a risarcimento ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 165 del 2001, al risarcimento dei danni economici, morali, esistenziali, biologici, professionali causati dall'illegittima condotta dell'amministrazione, ovvero, in ulteriore subordine, ha chiesto di condannare lo Stato italiano a risarcimento dei danni per violazione/mancata attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, in misura pari a 20 mensilità di retribuzione.

Infine, il ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare il suo "diritto alla progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo e, comunque, in misura non inferiore a quanto previsto dall'articolo 53 comma 5 l. 312/80; conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle relative differenze retributive quantificabili in euro 2097,32 ovvero in quella maggiore o minore somma che sarà determinata dal C.T.U."

In via subordinata ha chiesto al giudice di sollevare giudice di legittimità costituzionale dell'articolo 9 comma 18 del decreto-legge 13/5/2011 numero 70 per contrasto con gli art. 3,4,117 Cost. e/o di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia al fine di ottenere una pronuncia

~

pregiudiziale sulla compatibilità con l'ordinamento comunitario del Sistema complessivo delle assunzioni del comparto scuola.

Si sono costituite in giudizio per mezzo dell'Avvocatura di Stato, spiegando identiche difese, le due amministrazioni convenute, le quali hanno eccepito la prescrizione per i periodi di lavoro antecedenti l'anno scolastico 2005/2006 ed hanno poi contestato nel merito la fondatezza di tutte le domande avversarie.

OSSERVA

1. Si deve preliminarmente dare atto che all'udienza del 28 febbraio 2012 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva 1999/70/CEE, pertanto non si deve esaminare nel merito la fondatezza di tale pretesa, avendo la parte convenuta accettato la rinuncia a spese compensate e dovendosi quindi dichiarare l'estinzione del giudizio limitatamente a tale domanda.

In merito alle doglianze in ordine alla pretesa illegittimità dei contratti a termine stipulati dal ricorrente dall'anno scolastico 2007-2008 si ritiene sufficiente in questa sede richiamare ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. le argomentazioni non confutate dalla parte ricorrente in sede di discussione, con le quali la Corte Suprema di Cassazione ha di recente affermato che la specifica disciplina del reclutamento del personale scolastico, ed in particolare quella relativa al conferimento delle supplenze, è conforme alla clausola 5, punto 1. dell'accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CEE, senza operare alcun rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, dichiarando altresì la piena legittimità di tale sistema pur se articolato sulla successione di numerosi contratti a termine, e, di conseguenza, ha respinto la domanda di risarcimento del danno in mancanza di un abuso del diritto nel succedersi di detti contratti (sentenza n. 10127 del 20 giugno 2012).

2. Per quanto riguarda la domanda avente ad oggetto le differenze retributive conseguenti al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal ricorrente, si deve premettere che è pacifico in causa che al ricorrente sono state affidate supplenze ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 l. 124/99 dall'anno scolastico 2007/2008 in poi, ed appare pertanto infondata l'eccezione di prescrizione formulata dal ministero convenuto, non essendovi domande in relazione al periodo antecedente l'anno 2005.

La parte ricorrente all'odierna udienza ha rinunciato alla domanda avente ad oggetto la progressione in carriera ed ha dichiarato di voler coltivare solo la domanda inerente gli scatti ex art. 53 L. 312/1980 ponendo l'accento sull'identità sostanziale di posizione tra i docenti "incaricati" di cui alla legge 160/55, poi assunti a tempo indeterminato ex legge 282/69, titolari del diritto previsto dalla legge 312/80, e i supplenti individuati dall'art. 4 commi 1 e 2 legge

124/1999, successivamente all'abolizione della categoria degli "incaricati" a mezzo del d.l.281/1981.

La questione di diritto può esser risolta nel senso indicato dalla Corte d'Appello di Torino nelle recenti sentenze n. 45/2012 e 115/2012.

La Corte ha ravvisato, negli stessi termini in cui è stata prospettata dalla ricorrente, la denunciata disparità di trattamento con i docenti di ruolo, chiarendo che "La norma di cui all'art. 53 legge 312/1980, che prevede l'attribuzione al personale non di ruolo docente, educativo e non docente, di aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato, a partire dal 1.6.1977, in ragione del 2,50% sulla base dello stipendio iniziale, risulta esplicitamente richiamata sia dall'art. 142 CCNL 2002 - 2005 Comparto Scuola, sia dall'art. 146 del successivo CCNL 2006 - 2009, sicché essa deve ritenersi applicabile prima facie al trattamento economico di tutto il personale docente non di ruolo; a tale conclusione non sono di ostacolo le parole "docenti di religione" in coda al n. 5 lett. f) dell'art. 142 CCNL cit., poiché tale espressione, oltre a non essere replicata nell'art. 146 del CCNL vigente, si riferisce soltanto alle specifiche disposizioni per gli insegnanti di religione dettate dall'art. 3 co. 6 e 7 DPR 399/88, e comunque un'interpretazione difforme si tradurrebbe in un ingiustificato privilegio, di dubbia costituzionalità, in favore degli insegnanti di religione; l'art. 53 legge 312/1980 al terzo comma dispone che l'aumento periodico del 2,50% è riconosciuto agli insegnati non di ruolo (compresi dunque gli insegnanti con contratto a termine), "escluse in ogni caso le supplenze"; il d. lgs. 297/1994 (T.U. sulle disposizioni in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado), per quanto riguarda il personale docente e educativo distingue tra insegnanti di ruolo e non di ruolo, i quali ultimi svolgono esclusivamente prestazioni a termine sulla base di contratti a tempo determinato; l'art. 4 legge 124/1999 ricomprende tutte queste prestazioni a termine nella nozione di "supplenze", distinguendo ai primi tre commi (così come nella normativa di dettaglio di cui all'art.1 D.M.131/2007): a) supplenze annuali a copertura di posti vacanti con durata pari all'intero a.s. dal 1 settembre al 31 agosto; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, a copertura di posti non vacanti e con durata, di norma, fino al 30 giugno; c) supplenze temporanee propriamente dette, con durata inferiore e per tutti gli altri casi di scoperta di cattedre e di posti di insegnamento; l'art. 53 legge 312/80 attribuiva ai soli docenti incaricati ex lege 160/55, destinatari di incarichi annuali per la copertura di posti vacanti, non di ruolo, su nomina del Provveditore agli Studi (distinti dai supplenti temporanei, nominati "per il periodo strettamente necessario"), e poi assunti con rapporto a tempo indeterminato a seguito della legge 282/69 - categoria poi abrogata con D.L. 218/81 - con norma che ricalcava l'art. 7 co. 1 legge 831/1961, l'incremento periodico del 2,50% sullo stipendio iniziale; ciò rende evidente che il legislatore del 1980 (ancora vigente la suddivisione tripartita degli insegnanti, di ruolo, non di ruolo ma incaricati, e supplenti) intese escludere in ogni caso le supplenze, ovvero le supplenze temporanee individuate dagli artt. 4 legge 160/55 e 3 legge 1728/60 e che una volta soppresso il ruolo degli insegnanti incaricati, l'aumento ex art. 53 sia riconoscibile soltanto a coloro che svolgano supplenze annuali

TLL

R

ex art. 4 comma 1 legge 124/99, in tutto e per tutto sovrapponibili ai vecchi "incarichi" ex lege 160/55; non si ritiene significativo ostacolo a questa equiparazione il fatto che gli incaricati, a differenza degli attuali supplenti annuali, fossero dipendenti a tempo indeterminato, in quanto: a) la ratio dell'incremento del 2,50% va ricercata nella premura per una tendenziale equiparazione delle retribuzioni, non assumendo immediata rilevanza in parte qua la temporaneità o meno del rapporto di impiego; b) va rispettato il principio di non discriminazione ex art. 6 d. lgs. 368/01 e non si ravvisano ragioni ostative per l'equiparazione discendenti dalla natura del contratto a termine; in conclusione, ai fini dell'incremento ex art. 53, le supplenze annuali ex art. 4 1 comma legge 124/99 vanno equiparate ai soppressi incarichi annuali.

Si tratta di argomentazioni che paiono condivisibili e che ben possono essere mutuate per i contratti che hanno avuto termine al 30 giugno e che quindi hanno avuto una durata tale da coprire pressoché integralmente l'anno scolastico: anche in questo caso, infatti (come nelle supplenze su organico di diritto di cui all'art. 4 comma 1 cit.), la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative del ricorrente (nonché la maturazione dell'esperienza professionale) non differiscono, di fatto, da quelle del personale docente assunto a tempo indeterminato.

Non si ritengono ostativi al riconoscimento del diritto del ricorrente i principi enunciati nella sentenza della Suprema Corte citata dalla parte convenuta durante la discussione (Cass. 8060/11), in quanto dettati in relazione ad una fattispecie diversa da quella in esame (la disciplina del personale "mantenuto in servizio" di cui alla legge 270/82) in cui è stato negato il diritto agli scatti biennali con riferimento ai periodi non lavorati, mentre il ricorrente, come chiarito all'odierna udienza (non incontrando obiezione alcuna da parte del MIUR), nei propri conteggi ha preso in esame i soli periodi lavorati ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio rilevante per la maturazione del diritto rivendicato nel presente giudizio.

Il *quantum* può essere indicato nella misura di cui ai conteggi da ultimo depositati dal ricorrente, non essendone stata contestata l'esattezza contabile da parte del Ministero: euro 1048,66 sino al mese di agosto 2011, cui devono aggiungersi euro 87,39 per ogni mese successivo dal settembre 2011 alla pronuncia della presente sentenza.

Dal giorno di maturazione delle singole differenze retributive spettano inoltre al ricorrente, in ossequio al disposto di cui agli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994 – i soli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria.

3. Si deve infine esaminare la domanda volta ad ottenere il pagamento della retribuzione per i mesi estivi (luglio ed agosto).

Risulta dai contratti versati in atti che il Ministero ha riconosciuto al ricorrente in relazione agli incarichi di cui all'art. 4 comma 1 L. cit. (con termine al 31 agosto) sia la tredicesima che il compenso sostitutivo delle ferie non godute (docc. 6), quindi la questione si porrebbe solo per le supplenze conferite sino al termine delle attività didattiche, che secondo il ricorrente avrebbero

dovuto invece esser conferite ai sensi del primo comma dell'art. 4 cit., e quindi fino al 31 agosto, sulla base delle dichiarazioni rese dai dirigenti scolastici circa la "vacanza" e la "disponibilità" delle cattedre a lui assegnate (docc. 4).

La domanda non appare meritevole di accoglimento, dovendosi osservare come il lavoratore non abbia di fatto svolto alcuna attività durante i mesi estivi, né abbia offerto la propria prestazione, circostanze, queste, che paiono precludere il diritto alla retribuzione, non potendosi del resto ravvisare alcuna disparità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato, i quali hanno svolto attività lavorativa o comunque sono rimasti a disposizione del Ministero in tale periodo.

4. Atteso l'esito della lite si ritiene equo compensare per metà le spese e porre la residua quota a carico del MIUR, liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,

in parziale accoglimento del ricorso,

condanna il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del ministro *pro-tempore* a pagare a a titolo di differenze retributive, la somma di € 1048,66 sino al mese di agosto 2011, ed euro 87,39 per ogni mese successivo, dal settembre 2011 alla pronuncia della presente sentenza, oltre interessi legali e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole differenze mensili al saldo;


respinge le altre domande di parte ricorrente nei confronti del MIUR;

compensa per metà le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1926,00 oltre Iva e Cpa e condanna il MIUR a rimborsare al ricorrente la residua quota;

visto l'articolo 306 c.p.c.

dichiara l'estinzione del processo, a spese compensate, limitatamente alle domande rivolte nei confronti del Governo Italiano.

Il giudice
Roberta PASTORE



V